

anno, provvedono, sotto la sorveglianza del podestà, alla perambulazione de' confini del territorio comunale per mantenerne rispettata l'integrità. Per disposizione posteriore (III, 5, 34), ogni giudice deve tener un cavallo per accompagnare il podestà, e due di loro quattro sono incaricati di essergli a fianco costantemente, sia ne' giorni giuridici, che negli ordinarii.

I giudici, quando si rende ragione, sono assistiti dal cancelliere (I, 4), il quale prende anche parte al consiglio, e tiene il libro delle spese de' camerlenghi (I, 5). Annota, poi, le citazioni nelle cause; autentica i documenti della curia, e così via. In seguito, il cancelliere divenne anche massaro del comune (I, 15), e gli spettò l'obbligo di tener nota delle guardie, che venivano fatte a custodia della città; di curare il buon governo de' beni del comune; di sorvegliare i lavori, eseguiti per conto della comunità, e altro ancora. Più tardi (III, 42), al cancelliere fu vietato di esser avvocato per conto di terzi, fin che durava in carica, e nel secolo XV gli fu impedito di esercitar la cancelleria per conto del vescovo, limitando l'opera sua alla sola curia laica, civile e criminale (III, 81).

Altre norme speciali regolano, poi, le funzioni degli avvocati (I, 7; III, 10) e de' pubblici notari, che hanno, per le loro prestazioni, tariffe speciali (I, 8, 18; III, 85); altre ancora, le cariche d'indole più strettamente amministrativa, quali i camerlenghi (I, 3, 5), deputati, fra altro, alla custodia de' beni e denari del comune, e destinati alla riscossione delle pene pecuniarie; i giustizieri (I, 3, 6), delegati alla sorveglianza de' beccari e tavernari e alla revisione de' pesi e misure; i fonticari (I, 11), conservatori e amministratori delle biade e frumenti di ragion pubblica; gli estimatori (I, 16), eletti fuor del consiglio, ma più tardi anch'essi dal seno del consiglio (III, 61), che eseguiscano la stima de' danni campestri, fanno la divisione de' possessi, e così via.

Svariate ed estese funzioni esercitavano pure i cattaveri (I, 9), deputati ad inquirire su lo stato de' beni de' cittadini, rilevandone il possesso e il valore, nelle case, nelle ville e ne' campi; vegliando che i beni comunali non venissero occupati da terzi; incamerando le eredità vacanti, destinate al